



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Azienda Ospedaliera Brotzu

DELIBERAZIONE N. 2197

Adottata dal DIRETTORE GENERALE in data 18 DIC. 2014

OGGETTO: Risoluzione unilaterale del Rapporto di lavoro

Publicata all'Albo Pretorio dell'Azienda a partire da 19 DIC. 2014 per 15 gg. consecutivi e posta a disposizione per la consultazione

IL DIRETTORE GENERALE  
coadiuvato dal  
Direttore Amministrativo  
Direttore Sanitario

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Antonio Garau  
Dott. Attilio Murru  
Dott. Remigio Carlo Puddu

**PREMESSO** con Deliberazione n.511 del 05/02/2009 si era dato applicazione all'art 72 del DL 112 del 25/06/2008, convertito dalla legge 06/08/2008 n. 133;

**PRESO ATTO** che con il DL 24/06/2014 n. 90 convertito dalla legge n. 11/08/2014 n. 114 sono state apportate significative modifiche a quanto disposto dall'art. 72 citato tra le quali: ai commi 1 e 2 l'abrogazione del trattenimento in servizio (con eccezione di quello disposto ai sensi del Dlgs 502/92 per i Direttori di Struttura Complessa) nonché al comma 5 ridisciplinato la materia della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e precisamente “-OMISSIS -, risolvere il rapporto di lavoro ed il contratto individuale di lavoro anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo ad una riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio Sanitario Nazionale e si applicano, non prima del compimento del sessantacinquesimo anno d'età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario - OMISSIS”;

**RITENUTO** necessario, viste le modifiche apportate dalla nuova normativa all' art 72 del DL 112/2008, modificare ed integrare i contenuti della propria deliberazione n. 511/2009 come di seguito esposto:

- il rapporto di lavoro può essere risolto con i dipendenti del comparto e della dirigenza Amministrativa Tecnica e Professionale che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, con un preavviso di 6 mesi; per i dirigenti del ruolo Sanitario non medico non prima dei 65 anni. In ogni caso la risoluzione a partire dal 01/01/2018 non potrà avere effetto prima del sessantaduesimo anno d'età per evitare riduzioni sul trattamento di quiescenza, e solo dopo che l' Amministrazione avrà acquisito dall' Inps la certificazione del diritto a pensione nonché dei decreti di riconoscimento dei periodi riscattati e/o ricongiunti;

- non saranno più disposti trattenimenti in servizio salvo quelli previsti dalla Legge 183/2010 (per il raggiungimento dei 40 anni di effettiva contribuzione e comunque non oltre il settantesimo anno d'età) per i dirigenti medici e quelli previsti per consentire al dipendente di raggiungere l'anzianità minima di per la pensione di vecchiaia;

CON

il parere favorevole del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo


### DELIBERA

di individuare quali criteri per l'applicazione nell'Azienda dell'istituto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro:

- Esigenze organizzative e funzionali in considerazione della fisiologica quanto significativa riduzione delle risorse psico-fisiche del personale dipendente posto che le condizioni di lavoro risultano particolarmente gravose se non usuranti, della motivazione e della capacità di gestire o affrontare processi di riorganizzazione e rinnovamento;
- Processi riorganizzativi aziendali e di ammodernamento;
- Acquisizione di nuove figure professionali anche a seguito dell'introduzione di nuove tecniche o procedure che richiedano competenze non possedute dai dipendenti in servizio;
- Appartenenza a profili ad esaurimento;
- Esuperi che dovessero verificarsi a seguito di processi di riorganizzazione, esternalizzazione di servizi, decrementi di attività con riduzione quindi del numero delle professionalità necessarie;
- il rapporto di lavoro può essere risolto con i dipendenti del comparto e della dirigenza Amministrativa Tecnica e Professionale che hanno raggiunto i requisiti per la pensione anticipata, con un preavviso di 6 mesi. Per i dirigenti del ruolo Sanitario non medico non prima dei 65 anni. In ogni caso la risoluzione a partire dal 01/01/2018 non potrà avere effetto prima del sessantaduesimo anno d'età per evitare riduzioni sul trattamento di quiescenza, e solo dopo che l'Amministrazione avrà acquisito dall'Inps la certificazione del diritto a pensione nonché dei decreti di riconoscimento dei periodi riscattati e/o ricongiunti;
- la risoluzione del rapporto è esercitata con preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici;
- il trattenimento in servizio è concesso esclusivamente nel caso di richieste volte al conseguimento dei requisiti di contribuzione minimo per la maturazione del diritto a pensione e ove ricorrano i requisiti previsti dalla legge 183/2010.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Attilio Murru



IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Remigio Carlo Puddu



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Garau

